



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Dott.ssa [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G. al n. [REDACTED]/18, promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED], rappresenti e difesi dagli Avv.ti A. Scerra e D. Vacirca;

Parte attrice

Contro

[REDACTED], ([REDACTED], assistita da [REDACTED])
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

Parte convenuta

Conclusioni delle parti

Parte attrice

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*

Nel merito

Accertare e dichiarare:

l'inesistenza del credito per erronea determinazione del TAEG nel contratto di finanziamento n. [REDACTED]

O, in alternativa, in ragione dell'elaborato peritale prodotto dalla Ctù contabile, accogliere il secondo orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel rapporto contrattuale oggetto della disamina vada applicato il tasso sostitutivo ex art. 125 Tub.

In subordine

Condannare [REDACTED] al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, come per legge.

Parte convenuta

Chiede che l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare (*omissis*)

Nel merito, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, nella remota ipotesi di accoglimento anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli opposenti in solido, al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nei concedendi termini di legge.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Materia del contendere e motivi della decisione

1. Con decreto emesso in data 24.11.2017, il Tribunale di Torino ingiungeva ai [REDACTED] ([REDACTED]) il pagamento a parte ricorrente della somma di euro 36.391,12, oltre accessori e spese. La richiesta monitoria era basata sul contratto di prestito personale n. [REDACTED]

2. Avverso detto decreto proponevano opposizione i [REDACTED] rilevando che dalla documentazione *ex adverso* depositata risultava che il Taeg dichiarato dalla Banca era inferiore rispetto a quello effettivamente applicato in quanto, nella sua determinazione, l'Istituto di credito non aveva considerato il prezzo dell'assicurazione nonché le altre spese che dovevano obbligatoriamente essere incluse nella determinazione del costo effettivo del finanziamento.

Richiamavano pertanto l'art. 125 bis del Tub ai sensi del quale la clausola relativa al Taeg era nulla con conseguente sostituzione della disciplina legale.

3. Parte opposta si costituiva contrastando le prospettazioni e le domande attoree e chiedendone il rigetto.

4. Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc e del termine per l'esperimento della mediazione, la causa è stata istruita mediante Ctu e successivamente trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza figurativa del 28.10.20 ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.

5. Oggetto della presente controversia è il contratto di prestito personale n. [REDACTED] e, come si è visto, le domande formulate da parte attrice riguardano il Taeg indicato in contratto che, ove vengano considerati tutti i costi pertinenti, è inferiore a quello applicato.

Come è noto, l'inclusione di tutti i costi nel Taeg (Tasso annuo effettivo globale) è prevista dal Testo Unico Bancario per permettere a chi richiede il finanziamento una comparazione effettiva e, nel caso di specie, il Ctu ha operato due ipotesi di calcolo (non contestate in quanto tali dalle parti) che portano, comunque, ad una riduzione del debito del consumatore.

Il punto veramente controverso riguarda però l'inserimento o meno della polizza assicurativa nel Taeg, atteso che (i) ex art. 121 Tub, il Taeg deve comprendere anche i premi assicurativi qualora la stipula della polizza assicurativa sia obbligatoria oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte e che (ii) ex art. 125 bis Tub, *"Sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che ... non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta"*, con la conseguenza che *"Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il Taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari ... emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese"*.

6. Nel caso di specie, nel contratto di finanziamento la polizza assicurativa (euro 1.470,00, trattenuta dall'importo finanziato unitamente all'importo di euro 300 per altre commissioni – cfr. relazione Ctu pag. 10) viene definita "facoltativa". In particolare, la clausola – rubricata Polizza assicurativa "Copertura del Credito" – è formulata come segue: *"La copertura assicurativa è sempre facoltativa. Confermando di avere ricevuto, in occasione del primo contatto, il documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari e, successivamente, la Dichiarazione su dati essenziali dell'intermediario e la nota illustrativa sintetica sulla copertura offerta dalla polizza collettiva e avendo inoltre ricevuto e accettato la Nota Informativa e le Condizioni di assicurazione"*

delle Polizze collettive n. 6323/03 e n. 5222/02, tutto quanto consegnatogli in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, preso atto dell'ammontare del premio assicurativo come indicato nel contratto di finanziamento sottoscritto contestualmente alla presente adesione alla voce "premio copertura del credito", aderisco alla polizza medesima. Ai fini dell'efficacia di tale adesione, dichiara di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di trattamento medico farmacologico, fisioterapico o psicoterapeutico continuativo nel tempo e di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi a causa di malattia o di infortunio. Dichiara inoltre (in caso di lavoratore dipendente del settore privato) di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o cassa integrazione. Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 195 del 2003 per le finalità e con le modalità illustrate, esprimo il mio consenso in favore di Cardif Assicurazioni spa e a Cardif Assurances Risques Divers spa al trattamento di dati personali, ivi compresi quelli sensibili".

7. E' pacifico che, ai fini che qui interessano dell'inserimento nel calcolo del Taeg, non rileva la definizione contrattuale di "polizza facoltativa", dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. In sostanza, come ripetutamente osservato dall'ABF, occorre accertare la sussistenza di un "rapporto di connessione particolarmente elevato" tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza.

In proposito, il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione 2017 n. 1187, ha condivisibilmente osservato che "ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all'evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 Tub; nonché, seppure in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2021), pregiudicando di fatto quel <livello elevato (...) di tutela> degli interessi dei consumatori della Comunità, cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria. (cfr. Considerando n. 9, Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d'Italia per la definizione da parte degli intermediari di <modalità e tempi di offerta atti ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento>...Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe infatti un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal calcolo del Taeg".

Quanto all'onere della prova (quando, come nel caso, la polizza è stata contrattualmente definita facoltativa), dalle decisioni del Collegio di Coordinamento dell'ABF si ricava che il consumatore deve provare che la polizza ha funzione genetica di copertura del credito e che vi è connessione genetica e funzionale tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata. In questo contesto, nella decisione sopracitata, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha concluso che il servizio accessorio deve ritenersi obbligatorio e che la polizza assicurativa deve essere qualificata come obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 Tub.

Applicando le considerazioni di cui sopra, pienamente condivisibili e condivise, al caso di specie, emerge con evidenza la sussistenza di plurimi, documentali e concordanti indici di obbligatorietà della polizza attesi il tenore stesso della clausola, la contestualità dei contratti e la circostanza, accertata dal Ctu e già delineata, che il costo dell'assicurazione è stato direttamente trattenuto al momento del versamento dell'importo finanziato.

Resta da considerare se, in presenza della descritta situazione, la banca/intermediario poteva fornire elementi di segno contrario (non bastando, per le ragioni anzidette, lo schermo formale della definizione contrattuale).

Anche su questo punto, il Collegio di coordinamento dell'ABF ha preso posizione e, nella citata decisione, ha indicato precisi e qui condivisi elementi che era onere – qui non assolto – di parte convenuta opposta allegare e provare.

In particolare, quando come nel caso a fronte della qualificazione negoziale di facoltatività della polizza assicurativa il consumatore ha fornito, anche in via presuntiva, la prova di un "rapporto di connessione particolarmente elevato" tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che comporta la qualificazione come obbligatoria della polizza, l'intermediario/finanziatore può difendersi allegando e provando: (i) che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza: *"In tal caso può infatti ritenersi che la prospettazione della comparazione dei costi, con o senza polizza, rafforzi il significato della facoltatività indicata nel contratto, poiché consente una consapevole scelta <economica> del cliente tra la conclusione del contratto di finanziamento con o senza la polizza assicurativa. Tale prova contraria è del resto agevolata dagli obblighi imposti a carico del finanziatore della Disposizioni in materia di trasparenza, secondo cui <la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto ad un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: (...) (d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e di correttezza e, in particolare, che: (...) al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e di vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere*

sia nel caso in cui si sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva> ... Di conseguenza, la mancata illustrazione al cliente del costo complessivo del finanziamento, con o senza servizio accessorio, non può che confermare – in presenza degli indici presuntivi sopra individuati – la natura obbligatoria della polizza assicurativa”; (ii) e/o che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio: “L’erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi infatti un chiaro indice a favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che alla luce della prassi seguita dall’intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito e per la determinazione delle condizioni offerte”; (iii) e/o che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento: “Infatti l’attribuzione di un recesso così confezionato rivela la indifferenza della polizza sulla pattuizione delle condizioni del prestito”.

Resta ancora da aggiungere che, con una recentissima decisione (4.11.20 n. 19452) il Collegio ABF di Napoli, dopo aver ribadito che “la polizza assicurativa non concorre a determinare il Taeg se l’intermediario dimostra di aver proposto il finanziamento alle medesime condizioni, indipendentemente dalla stipula del contratto di assicurazione” ha precisato che l’intermediario soggiace all’onere di allegare almeno due contratti di finanziamento stipulati da soggetti che presentino il medesimo merito creditizio del ricorrente e che hanno ottenuto la concessione del prestito pur in mancanza della contestuale sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Nel caso di specie, come già anticipato, parte opposta non ha fornito alcuno degli elementi sopra delineati, necessari per avvalorare la natura facoltativa della polizza assicurativa e dunque la sua perdurante esclusione dal calcolo del Taeg.

8. Atteso quanto sopra esposto, la polizza assicurativa deve essere qualificata obbligatoria e deve essere ricompresa nel calcolo del Taeg relativo al contratto di prestito personale oggetto di causa. Poiché ciò, pacificamente, non è avvenuto, deve essere applicato l’art. 125 bis Tub e considerato lo scenario n. 2 prospettato dal Ctu. Secondo i calcoli non contestati del Ctu, l’applicazione della predetta norma porta ad uno storno di euro 14.589,72, con la conseguenza che l’importo dovuto da parte attrice ammonta ad euro 22.051,40.

9. Atteso quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte attrice deve essere condannata a pagare a parte convenuta opposta la somma di euro 22.051,40, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.

10. Si ritiene di dover dichiarare integralmente compensate le spese del procedimento atteso che, nonostante il residuo debito a carico di parte attrice, l'opposizione è stata incentrata su un solo motivo, in relazione al quale parte opponente risulta integralmente vittoriosa.

11. Le spese di Ctù, come già liquidate con decreto 9.5.2020 devono essere poste a carico di parte convenuta opposta. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: *"in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza"* (così Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. VI, 05/11/2014, n. 23522 e Cass. civ. Sez. II Sent., 10/10/2018, n. 25047).

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. [REDACTED]/18, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarata assorbita o respinta, così provvede:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna gli attori a pagare a parte convenuta opposta la somma di euro 22.051,40, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

Pone le spese di Ctù come già liquidate a definitivo integrale carico di parte convenuta opposta.

Torino, 21.1.2021.

Il Giudice
[REDACTED]